

PROCEDURA

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI E

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DA ESSI EFFETTUATE

AVENTI AD OGGETTO AZIONI EMESSE DA INTERPUMP GROUP

S.P.A. O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI A ESSE COLLEGATI

(“Procedura *internal dealing*”)

1. Premessa

La presente procedura è redatta in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di *internal dealing*, in particolare: (i) Regolamento n. 596/2014 (nel seguito anche “**Regolamento MAR**”), con specifico riferimento all’articolo 19; (ii) Regolamento delegato (UE) 2016/522 del 17 dicembre 2015, come successivamente modificato, che stabilisce norme di dettaglio, tra l’altro, in materia di operazioni soggette agli obblighi di comunicazione e di c.d. “*black-out period*”; (iii) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 del 10 marzo 2016, che definisce le modalità tecniche di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’*internal dealing*; (iv) D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito il “Testo Unico della Finanza” o “**TUF**”); e (v) Regolamento Consob n. 11971/1999 (di seguito “**Regolamento Emittenti**”), come modificato dalla Delibera Consob n. 23979 del 14 maggio 2026, con riferimento all’identificazione dei Soggetti Rilevanti e di comunicazione delle operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto azioni emesse da Interpump Group S.p.A. o altri strumenti finanziari ad esse collegati.

La Procedura, in vigore dal 3 luglio 2016 e da ultimo revisionata in data 5 agosto 2026, è pubblicata sul sito internet di Interpump Group S.p.A. (di seguito “**Interpump**” o “Società”), al seguente indirizzo: www.interpumpgroup.it.

Definizioni e criteri interpretativi

Ai fini della presente Procedura, i termini “Soggetti Rilevanti”, “Persone strettamente legate”,

“Operazioni”, “strumenti finanziari collegati”, “informazioni privilegiate”, “periodo di chiusura” e “giorno lavorativo” hanno il significato loro attribuito dalla normativa applicabile *pro-tempore* vigente. In caso di dubbio interpretativo prevale il contenuto delle disposizioni del Regolamento MAR, dei regolamenti delegati e di esecuzione dell’Unione europea, del TUF, del Regolamento Emittenti, nonché degli orientamenti e chiarimenti delle autorità competenti applicabili.

Resta inteso che il raggiungimento della soglia di rilevanza è verificato separatamente per ciascun Soggetto Rilevante e per ciascuna Persona a esso strettamente legata, sommando, senza compensazione, tutte le Operazioni effettuate dalla medesima persona nel corso dell’anno civile. Al raggiungimento della soglia applicabile, l’Operazione che determina il raggiungimento o il superamento della soglia e tutte le successive Operazioni effettuate dalla medesima persona nel corso del medesimo anno civile sono soggette a comunicazione nei termini e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente e dalla presente Procedura.

2. Soggetti Rilevanti

Ai fini della presente Procedura, sono considerati **Soggetti Rilevanti**:

(A) i componenti del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci Effettivi di Interpump Group S.p.A.;

(B) i Dirigenti con Responsabilità Strategica, il General Counsel, il Chief Financial Officer, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, l’Investor Relator, nonché ogni altro dirigente che, pur non essendo componente degli organi di cui alla lettera (A), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future di Interpump Group S.p.A. L’individuazione dei Soggetti Rilevanti di cui alla presente lettera (B) è effettuata dall’Amministratore Delegato, con il supporto del General Counsel, sulla base di una valutazione sostanziale delle funzioni concretamente esercitate, tenendo conto dell’accesso regolare a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e del potere di adottare decisioni di

gestione suscettibili di incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società. Tale valutazione è riesaminata almeno annualmente, nonché ogniqualvolta intervengano modifiche organizzative, nei ruoli, nelle responsabilità o nelle deleghe rilevanti. Gli esiti della valutazione sono sottoposti all'esame del Consiglio di Amministrazione.

Sono considerate Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti:

- a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b) i figli a carico, anche del coniuge, ai sensi del diritto nazionale;
- c) i parenti dei Soggetti Rilevanti se conviventi da almeno un anno alla data dell'operazione;
- d) le persone giuridiche, i trust o le *partnership*, ivi incluse le società di persone:
 - i. le cui responsabilità di direzione siano esercitate da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere (a), (b) o (c);
 - ii. che siano direttamente o indirettamente controllati da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere (a), (b) o (c);
 - iii. che siano costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una persona di cui alle lettere (a), (b) o (c);
 - iv. i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui alle lettere (a), (b) o (c).

Il *General Counsel* di Interpump Group S.p.A., con il supporto del Responsabile della Funzione *Internal Audit, Risk & Compliance*, redige e mantiene tempestivamente aggiornato l'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a essi strettamente legate.

I Soggetti Rilevanti e le Persone a essi strettamente legate sono di seguito congiuntamente individuati come “**Persone Rilevanti**”.

Ciascun Soggetto Rilevante è tenuto a comunicare senza indugio all'Amministratore Delegato, per il tramite del General Counsel, ogni informazione e variazione necessaria ai fini della corretta identificazione delle Persone a esso strettamente legate, nonché degli eventuali soggetti o veicoli per il cui tramite possano essere effettuate Operazioni rilevanti ai sensi della presente Procedura.

3. Operazioni assoggettate a obblighi di comunicazione

Le Persone Rilevanti sono tenute a comunicare alla Società le operazioni aventi ad oggetto azioni emesse da Interpump Group S.p.A. o strumenti finanziari a esse collegati **entro** e non oltre **1 giorno lavorativo** successivo alla data in cui è stata compiuta l'operazione¹.

Rientrano tra le operazioni soggette agli obblighi di comunicazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio, le operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati o altri strumenti finanziari collegati alle azioni emesse da Interpump Group S.p.A., la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari, le operazioni effettuate da soggetti che predispongono o eseguono operazioni per conto delle Persone Rilevanti, anche nell'ambito di mandati di gestione discrezionale, nonché le operazioni effettuate nell'ambito di contratti di assicurazione sulla vita, ove ricorrano i presupposti previsti dalla normativa applicabili..

Il Regolamento Delegato (UE) 2016/522 integra quanto disposto dal Regolamento MAR fornendo un elenco, non esaustivo, di operazioni oggetto di comunicazione, tra cui la cessione o l'esercizio di diritti (comprese le opzioni put e call e i warrant), la sottoscrizione di aumenti di capitale o l'emissione di titoli di credito, nonché le elargizioni e le donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute.

Il Regolamento MAR e il Regolamento Emittenti stabiliscono che gli obblighi di comunicazione si applichino quando, nell'arco dell'anno civile, le Operazioni effettuate individualmente da ciascun Soggetto Rilevante o da ciascuna Persona a esso strettamente legata raggiungono un **importo complessivo pari a 50.000 euro**. Ai fini del calcolo della soglia, per ciascuna persona sono sommate, senza compensazione, tutte le Operazioni effettuate nel corso dell'anno civile aventi ad oggetto azioni emesse da Interpump Group S.p.A. o strumenti finanziari a esse collegati. Le Operazioni di acquisto e di vendita sono pertanto computate sulla base del rispettivo valore, senza compensazione tra operazioni di segno opposto. Le Operazioni effettuate da un Soggetto Rilevante non sono cumulate con quelle effettuate dalle Persone a esso strettamente legate; parimenti, le Operazioni effettuate dalle diverse Persone strettamente legate sono considerate separatamente per ciascuna di esse.

¹ Il termine di un giorno lavorativo previsto dalla presente Procedura costituisce un termine interno stabilito dalla Società al fine di consentire la tempestiva gestione degli adempimenti di comunicazione previsti dall'articolo 19 del Regolamento MAR, da effettuarsi prontamente e, comunque, entro tre giorni lavorativi dalla data dell'Operazione.

4. Modalità di comunicazione alla Consob, a Interpump Group S.p.A. e al mercato

I Soggetti Rilevanti di cui alle lettere (a) e (b) dell'articolo 2 devono trasmettere le informazioni relative a ciascuna operazione soggetta agli obblighi di comunicazione (di seguito “**Operazione**”), effettuata direttamente per conto proprio, dalle Persone a essi strettamente legate, ovvero per il tramite di terzi, entro il giorno successivo alla data di effettuazione dell'Operazione. La comunicazione deve essere trasmessa al *General Counsel* e al Responsabile della Funzione *Internal Audit, Risk & Compliance*, quali funzioni interne incaricate dalla Società della gestione dei relativi adempimenti, utilizzando il modello predisposto da Consob, reperibile all'indirizzo <https://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/regolamento-abusi-di-mercato>. La comunicazione può essere inviata mediante posta elettronica all'indirizzo e-mail internalauditing@interpumpgroup.it o per fax al numero +39 0522 904444.

Il *General Counsel*, anche per il tramite di soggetti appositamente delegati, cura la trasmissione alla Consob e la comunicazione al pubblico delle Operazioni ricevute entro i termini previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente (alla data della presente Procedura pari a **3 (tre) giorni lavorativi** dalla data dell'Operazione). La comunicazione al pubblico è effettuata mediante il sistema autorizzato di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate adottato dalla Società.

La Società cura, per conto dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a essi strettamente legate, la trasmissione alla Consob delle comunicazioni relative alle Operazioni soggette agli obblighi di cui alla presente Procedura, nonché la relativa comunicazione al pubblico, nei termini e secondo le modalità previsti dalla normativa applicabile.

Resta in capo al soggetto che ha effettuato l'Operazione la responsabilità di trasmettere tempestivamente alla Società, entro il termine previsto dalla presente Procedura, informazioni complete e corrette e tutta la documentazione necessaria ai fini dell'adempimento. La Società è responsabile della gestione e della tempestiva esecuzione degli adempimenti di propria competenza sulla base delle informazioni ricevute.

La comunicazione trasmessa alla Società deve contenere, ove applicabili, tutti gli elementi richiesti dalla normativa vigente e dal modello regolamentare applicabile, inclusi almeno: il

soggetto che ha effettuato l'Operazione, la natura del legame con il Soggetto Rilevante, la descrizione dello strumento finanziario, la natura dell'Operazione, la data e il luogo di esecuzione, il prezzo e il volume, nonché ogni ulteriore informazione necessaria per consentire il tempestivo assolvimento degli obblighi verso la Consob e il mercato. Le comunicazioni devono essere effettuate con modalità idonee ad assicurarne completezza, prova dell'invio e tracciabilità.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("GDPR") e della normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, i dati personali comunicati dalle Persone Rilevanti sono trattati nei limiti di quanto necessario per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile e dalla presente Procedura. Tali dati possono essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti, alle autorità competenti, ai gestori dei sistemi di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate e al pubblico, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

I dati sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dalla normativa applicabile rivolgendosi al *General Counsel* di Interpump Group S.p.A.

5. Ulteriori obblighi di comportamento ("*Closing Period*")

Le Persone Rilevanti non possono effettuare, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, Operazioni aventi ad oggetto azioni emesse da Interpump Group S.p.A. o strumenti finanziari a esse collegati durante il periodo di 30 giorni di calendario antecedenti la pubblicazione della relazione finanziaria annuale, della relazione finanziaria semestrale e delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive ("*Closing Period*").

Il Consiglio di Amministrazione, ovvero, in casi di urgenza, l'Amministratore Delegato può individuare ulteriori periodi o circostanze in cui l'effettuazione di Operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti sia soggetta a limiti o divieti. In tal caso, le decisioni adottate sono comunicate tempestivamente alle Persone Rilevanti.

Le suddette limitazioni non si applicano, previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato di Interpump Group S.p.A., nei casi consentiti dalla normativa applicabile,

in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni, nonché con riferimento a operazioni effettuate nell'ambito o in relazione a piani di partecipazione azionaria dei dipendenti, programmi di risparmio o diritti su azioni, ovvero operazioni in cui l'interesse beneficiario sullo strumento finanziario non subisce variazioni.

Le limitazioni non si applicano, inoltre, in caso di operazioni o attività di negoziazione che non comportano decisioni di investimento attive da parte del Soggetto Rilevante, che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi, oppure che sono basate su condizioni prestabilite, come ad esempio l'esercizio automatico di diritti conferiti da strumenti derivati.

Le richieste di autorizzazione a operare durante il *Closing Period* sono valutate caso per caso, sulla base della normativa applicabile e degli orientamenti interpretativi delle autorità competenti, previa adeguata motivazione del richiedente e verifica dell'assenza di elementi incompatibili con il divieto di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. L'autorizzazione, ove concessa, è rilasciata per iscritto a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza, impedimento o conflitto di interessi, dall'Amministratore Delegato, ed è conservata agli atti unitamente alla documentazione a supporto.

In linea con la normativa e gli orientamenti interpretativi applicabili, possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'eventuale autorizzazione anche adesioni a operazioni societarie debitamente autorizzate o approvate che non comportino un trattamento di favore per il Soggetto Rilevante rispetto agli altri azionisti, fermo restando che il divieto di abuso di informazioni privilegiate continua in ogni caso a trovare applicazione.

6. Soggetto preposto all'attuazione della procedura

Il *General Counsel*, con il supporto della *Funzione Internal Audit, Risk & Compliance*, è responsabile dell'attuazione della presente Procedura e del presidio dei relativi adempimenti organizzativi.

In particolare, il General Counsel, con il supporto della Funzione Internal Audit, Risk & Compliance:

- cura la diffusione della Procedura ai Soggetti Rilevanti e, ove necessario, agli altri destinatari degli obblighi in essa previsti;
- redige e mantiene aggiornato l'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a essi strettamente legate, sulla base delle informazioni disponibili e delle comunicazioni ricevute;
- riceve le comunicazioni relative alle Operazioni effettuate dalle Persone Rilevanti e ne cura la gestione secondo quanto previsto dalla presente Procedura;
- cura la trasmissione delle informazioni alla Consob e la comunicazione al pubblico, ferma restando la responsabilità di ciascun soggetto obbligato in ordine al corretto e tempestivo adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile, nei termini e secondo le modalità previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente;
- conserva la documentazione relativa alle comunicazioni ricevute, alle notifiche effettuate, alle accettazioni della Procedura e agli ulteriori adempimenti connessi all'applicazione della stessa;
- fornisce supporto interpretativo e operativo ai Soggetti Rilevanti in merito all'applicazione della Procedura, ferma restando la responsabilità di ciascun soggetto obbligato in ordine al corretto e tempestivo adempimento degli obblighi previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente;
- monitora l'evoluzione della normativa e della regolamentazione applicabile in materia di *internal dealing* e propone gli aggiornamenti della Procedura che si rendano necessari.

Il General Counsel fornisce al soggetto che abbia effettuato una comunicazione ai sensi della presente Procedura conferma dell'avvenuta ricezione della stessa, mediante posta elettronica o con altre modalità idonea a garantire la tracciabilità della comunicazione.

6-bis Tracciabilità, conservazione documentale e formazione

La Società assicura adeguati presidi di tracciabilità e conservazione della documentazione relativa alla presente Procedura, incluse, a titolo esemplificativo, le notifiche ai Soggetti Rilevanti, le accettazioni della Procedura, gli elenchi aggiornati dei soggetti interessati, le

comunicazioni ricevute, le conferme di ricezione, le autorizzazioni rilasciate durante il *Closing Period* e la corrispondenza rilevante ai fini dell'applicazione della Procedura.

La Società promuove, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, iniziative periodiche di informazione e aggiornamento rivolte ai Soggetti Rilevanti e alle funzioni aziendali coinvolte ai sensi della presente Procedura.

7. Sanzioni

Ferme restando le conseguenze previste dalla normativa *pro-tempore* vigente, l'inosservanza degli obblighi di comunicazione, dei divieti e degli ulteriori adempimenti previsti dalla presente Procedura può comportare l'applicazione delle sanzioni e delle altre misure previste dal Regolamento MAR, dal TUF e dalle relative disposizioni attuative. In particolare, la violazione degli obblighi di comunicazione relativi alle Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone a essi strettamente legate, nonché la violazione dei divieti di operare durante i periodi di chiusura, può dare luogo all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa applicabile.

Resta inoltre fermo che l'abuso o la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato costituiscono fattispecie autonomamente rilevanti ai sensi della normativa applicabile e possono comportare responsabilità penale, amministrativa o di altra natura in capo ai soggetti che abbiano posto in essere tali condotte.

Le predette condotte possono altresì rilevare, ove ne ricorrano i presupposti, ai fini della responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Nei rapporti tra Interpump Group S.p.A. e i Soggetti Rilevanti, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nella presente Procedura può assumere rilievo disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e dalle procedure aziendali, ferma restando ogni ulteriore responsabilità di natura civile, penale o amministrativa.

8. Disposizioni finali

Ai sensi del Regolamento MAR, la Società notifica per iscritto ai Soggetti Rilevanti gli obblighi a loro carico previsti dalla normativa applicabile e dalla presente Procedura. A loro volta, i Soggetti Rilevanti sono tenuti a notificare per iscritto alle Persone a essi strettamente legate gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile e dalla presente Procedura, conservando copia della relativa notifica effettuata.

Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a:

- restituire firmata per ricevuta e accettazione, copia della presente Procedura;
- osservare le disposizioni contenute nella presente Procedura;
- assicurare, per quanto di propria competenza, che le Persone a esso strettamente legate siano informate degli obblighi applicabili;
- comunicare tempestivamente al *General Counsel* eventuali variazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a essi strettamente legate;
- rivolgersi al *General Counsel* per eventuali necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione della presente Procedura.

L'Amministratore Delegato, su proposta del *General Counsel*, può apportare alla Procedura modifiche di carattere organizzativo o di adeguamento a disposizioni normative o regolamentari direttamente applicabili, purché non incidano in modo sostanziale sull'impianto della Procedura e sui relativi obblighi. Le modifiche sostanziali alla presente Procedura devono essere invece previamente approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società.